

Reg. 1/18 piano del
Consumatore



TRIBUNALE DI MATERA

Il Giudice


ha emanato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso presentato *ex lege* n. 3/2012 da CIFRESE FRANCESCO e LOCANTORE ELISABETTA , con il quale si propone la ristrutturazione dei debiti gravanti sugli stessi, nelle forme del piano del consumatore;
- rilevato che ai sensi dell'art. 10 il giudice deve preliminarmente verificare se la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7 e 9 della L. 3/2012;
- rilevato che ai sensi dell'art. 7 la proposta si deve fondare su *"di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell' art. 545 codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali....."*, specificando che *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni in caso di liquidazione"* dovendosi in merito avere *"riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*; si rileva inoltre che la norma *de qua* dispone anche che *"con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell' Unione europea, all' imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere solo la dilazione di pagamento"*
- considerato che il proponente risulta essere obbligato a depositare <unitamente alla proposta> *"l' elenco di tutti i creditori, con l' indicazione delle somme dovute"*;
- posto che la proposta debba essere corredata da una compiuta relazione particolareggiata e che dia contezza di tutto quanto richiesto dalle lett. a), b), c), d), e) del suddetto art. 9;
- considerato che il Giudice in sede di ammissibilità deve quindi procedere alla valutazione di cui innanzi, e quindi in ordine al rispetto di quanto disposto dalle norme, ed alla completezza della documentazione, e corretta informazione, con verifica della congruità dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista all' uopo incaricato, dovendosi specificamente verificare che le valutazioni effettuate non siano apparenti, e/o fittizie, o palesemente erronee;

- considerato pertanto che la disamina della valutazione di fattibilità e della stima dei beni ed elementi attivi posti a base della proposta, debba essere effettuata anche alla stregua della verifica dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista *de quo*;
- rilevato che la documentazione allegata all' istanza e le precisazioni contenute, possano essere ritenute del tutto rispondenti ai requisiti previsti dall' art. 9 legge cit.;
- rilevato che la proposta non prevede garanzie, indicando che dovrà farsi fronte ai pagamenti ed all' adempimento con trattenuta sullo stipendio mensile del Cifrese, unico percettore di reddito ed in condizioni di dar corso all' adempimento;
- considerato che i debitori non dispongono di beni che possano essere messi a disposizione per garantire gli adempimenti, non essendo state formulate valutazioni al riguardo;
- considerato che sono stati indicati e riscontrati i redditi periodici a disposizione del proponente Cifrese, ammontanti a circa € 1.700,00 mensili;
- considerato che sono stati anche resi specifici chiarimenti sulla prospettiva liquidatoria <insussistente, stante la mancanza di disponibilità di beni da liquidare> e correlata compatibilità con riferimento alla fattibilità;
- rilevato che a fronte di una debitoria complessiva di € 89.485,76, oltre ai debiti prededucibili derivanti dai compensi per il legale officiato e per l' OCC, e da soddisfare al 100%, viene proposto il pagamento del 35% dei detti specificati importi, con risorse proprie della proponente <stipendio mensile>, e con trattenute per € 600,00 mensili e per il periodo di cinque anni dalla omologa, e quindi in un arco temporale compatibile con le esigenze di soddisfacimento;
- considerato che è prevista anche una moratoria di 12 mesi nei confronti di parte dei creditori;
- considerato che i creditori sono distinti in due classi, e nella specie:
 - a) per crediti di importo inferiore ad € 2.000,00,
 - b) e per crediti di importo superiore ad € 2.000,00,con distinte tempistiche di soddisfazione.

Si rileva che per i creditori testè indicati sub b), i pagamenti sono previsti a decorrere dal 14° mese successivo all' omologa e secondo le singole rateizzazioni come indicate a pag. 5 della proposta, e che qui devono intendersi integralmente richiamate.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name, is written at the bottom right of the page.

- ritenuto, pertanto, che, in considerazione e conseguenza di quanto sopra, la proposta di piano è da ritenere "ricevibile" e pertanto ammissibile, e quindi deve provvedersi in conformità al disposto dell'art. 12bis Legge n. 3/2012,;
- ritenuto che occorre procedere alla fissazione udienza, in un tempo compatibile con le necessità di notifica e nel rispetto dei termini ex lege previsti;
- considerato che l'art. 12bis comma II° della legge citata, prevede esclusivamente la possibilità di disporre la sola sospensione di procedimenti di esecuzione forzata in corso, non essendo contemplati altri provvedimenti, ed in particolare con riferimento che possano incidere sulla cessione del quinto dello stipendio;
- ritenuto quindi non potersi accogliere le ulteriori richieste indicate nel *petitum* del ricorso;

P.Q.M.

FISSA ex art. 12bis comma I° legge n. 3/2012, l'udienza del ¹⁸4/2018 ore 11,00, disponendo, a cura del Professionista incaricato, la comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori, almeno trenta giorni prima della suddetta udienza.

PONE a carico del professionista incaricato gli obblighi di cui alla legge n. 3/2012, ed in particolare disponendo che venga resa al G.D. informativa periodica sul piano.

DISPONE che sia data pubblicità del piano sul sito del Tribunale di Matera per gg. 30, del presente decreto, del piano e della relazione del professionista.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Matera, 12/2/2018

Il Giudice
Dott. Antonello Vitale

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
oggi 16 FEB. 2018
IL CANCELLIERE